



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<u>n.62</u> del registro  data 29/04/2025	<b>OGGETTO:</b> Ricorso al TAR Catania n. 642/2025, conciliazione della causa – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.
--	--

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di Aprile alle ore 21:45 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco	/	X
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore	/	X
MARIOTTA Giuseppe	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria  
Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore VII Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni, Geom. Vasile Sebastiano, n. 04 del 29/04/2025, avente per oggetto: “Ricorso al TAR Catania n. 642/2025, conciliazione della causa – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione”;
  - Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
  - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
  - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
  - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
  - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
  - Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
  - Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
  - Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

#### **Per la causale in premessa,**

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore VII Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni, Geom. Vasile Sebastiano, n. 04 del 29/04/2025 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....  
Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

## LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**COMUNE DI SCICLI**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
SETTORE VII  
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
[protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)



## REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 04

Del 29/04/2025

**OGGETTO: Ricorso al TAR Catania n. 642/2025, conciliazione della causa - Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII

Il sottoscritto Sebastiano Vasile, nella qualità di E.Q. Responsabile VII Settore, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dei D.P.R. 62/2013, D.P.R. 81/2023 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

#### Premesso che:

- La IMPREGICO srl gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati e igiene urbana del Comune di Scicli, giusto contratto d'appalto rep. 36510 del 23.7.2020 della durata di sette anni, essendo subentrata dal 12.9.2022, tramite trasferimento di ramo di azienda, alla ATI TECH SERVIZI SRL - PROGITECH srl;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e tra le funzioni attribuite ARERA detiene anche la predisposizione e l'aggiornamento del Metodo Tariffario per la determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti;
- che con delibera del 03 agosto 2023 n.389 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", ARERA ha definitole regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento;
- la procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario "grezzo" per i servizi di propria competenza e trasmetta all'Ente Territo-

rialmente Competente, al quale è demandato l'onere di validazione del Piano per consentire ai Comuni i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria;

- che le funzioni attribuite all'Ente Territorialmente Competente, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., sono di competenza della SRR ATO 7 – Ragusa;

**Considerato che:**

- la deliberazione n. 385 /2023 /R/RIF del 3 agosto 2023, con cui l'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) ha adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera c) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22 – lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani e nel contempo ha prescritto che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- lo schema tipo di contratto di servizio rappresenta la sintesi all'interno della quale dovranno essere recepite tutte le prescrizioni regolatorie finora definite dall'Autorità, dalla determinazione dei costi efficienti del servizio (con MTR e MTR-2), fino all'adozione delle regole di trasparenza e qualità tecnica e contrattuale (TQRIF);
- ANCI ed IFEL – Fondazione comuni, con nota del 10.10.2024, hanno ribadito che l'adeguamento dei contratti in essere allo schema tipo è obbligatorio in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n.481/1995, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017;
- la SRR ATO 7 – Ragusa con note prot. n. 510 del 18.02.2024, prot. n. 2082 del 06.08.2024 ed in ultimo con nota prot. n. 770 del 26.03.2025 (a seguito della nota del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti prot. n. 11659 del 25.03.2025), ha sollecitato gli adempimenti di aggiornamento del contratto in essere allo schema di contratto tipo di ARERA;

**Atteso che:**

- in qualità di gestore del servizio, la IMPREGICO ha redatto e trasmesso all'Ente Territorialmente Competente, tramite il Comune, la documentazione di propria pertinenza per la elaborazione del PEF grezzo, allegando la relativa documentazione contabile di riferimento;
- con Determinazione n. 56 del 23 Aprile 2024 la "SRR ATO 7 Ragusa", ha validato il PEF del Comune, aggiornamento biennale 2024-2025 per gli anni 2024-2025 ai sensi dell'art. 8 della

Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e della Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF;

- con Deliberazione di C.C. n. 40 dell'8.5.2024 il Comune ha approvato il “*Piano Economico Finanziario aggiornamento biennio 2024-2025- ai sensi dell'art. 8.2 e 8.3 delle Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF e n. 7 / 2024/R/RIF secondo il metodo tariffario rifiuti MTR - 2)*”, trasmettendolo ad ARERA per l’approvazione definitiva;
- Il Comune ha ritenuto di validare le detrazioni del costo complessivo di gestione dei rifiuti, proposte dall’ETC ai sensi dell’art. 4.6 delibera ARERA 363/2021, determinando il costo complessivo di gestione dei rifiuti, al netto delle detrazioni, in 2.980.000,00 euro per ognuna delle due annualità 2024 e 2025;

**Ritenuto che:**

- IMPREGICO, in seguito alla validazione del PEF da parte della SRR Ragusa (Ente Territorialmente Competente) e della successiva approvazione, avvenuta con delibera n. 40/8.5.2024 del consiglio comunale di Scicli, ha chiesto l’istanza di riequilibrio economico/finanziario dell’appalto;
- IMPREGICO, con nota prot. n. 1995 del 09.09.2024, ha rappresentato che “*dai contenuti della validazione del PEF 24-25 effettuata dall’ETC si evince che, rispetto all’applicazione della regolazione ARERA, l’ETC ha ritenuto unilateralmente e senza previa verifica dell’equilibrio economico finanziario dell’erogazione del servizio di applicare le seguenti detrazioni ai valori dichiarati veritieri dal gestore:*

DETRAZIONI VALIDAZIONE PEF \_ AMBITO TARIFFARIO DI SCICLI (RG)

esercizio	2024	2025
totale entrate tariffarie ante detrazioni art.4.6 Del.363/2021	3.196.698,00 €	3.192.670,00 €
detrazioni annue art.4.6 Del.363/2021	-218.698,00	212.670,00
totale entrate tariffarie validate	2.980.000,00 €	2.980.000,00 €
incidenza % delle detrazioni	-6,78%	-6,66%
<b>totale detrazioni nel biennio 2024 - 2025</b>	<b>-429.368,00 €</b>	

- IMPREGICO, sempre con nota prot. n. 1995 del 9.9.2024, ha rappresentato al Comune che i valori indicati nella validazione del PEF riferito al gestore non consentono di raggiungere l’equilibrio economico finanziario per la gestione della commessa, rispetto alle detrazioni effettuate per € 429.368,00 chiedendo, quindi, alla Stazione appaltante: *i) il riallineamento dell’importo riconosciuto per entrambe le annualità con i valori che emergono dalla compilazione del tool di ARERA senza alcuna detrazione; ii) di esplicitare numericamente le somme dovute al gestore in base all’applicazione del coefficiente di sharing quale*

premieria aggiuntiva dovuta al gestore dando applicazione alla regolazione vigente e quindi indicare la modalit  con la quale il Comune intende corrispondere tali somme al gestore;

**Visto:**

- l'art. 46 del Capitolato Speciale di Appalto il quale prevede espressamente una clausola di indicizzazione che esplicitamente recita: *“Art. 46 REVISIONE COSTI - Ai costi unitari delle singole voci del Piano Finanziario sar  applicato a partire dal terzo anno dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della Concessione, l'indice ISTAT dei prezzi per famiglie di operai e lavoratori con base all'anno e mese della sottoscrizione del verbale di consegna. Non sono soggette a revisione i costi unitari afferenti lo smaltimento e trattamento rifiuti. La definizione dell'importo relativo alla revisione avverr  in sede di approvazione del Piano finanziario e in seguito aggiornato annualmente ed andr  a costituire le nuove tariffe. Alle variazioni qualitative, conseguenti a nuove scelte tecnico-organizzative nell'espletamento dei servizi appaltati (ad es. trasformazione di alcune prestazioni dei servizi di raccolta da stradale a domiciliare o viceversa, ovvero, la modificazione del servizio di igiene del suolo) si applicher  una revisione prezzi che verr  contrattualmente definita fra le parti. Nel caso di variazione del numero di utenze superiore al 20% (venti per cento) sia in positivo che in negativo, l'aggiornamento del canone annuo verr  calcolato in rapporto all'aumento/diminuzione rispetto al numero utenze previste da POS....”*

**Considerato che:**

- Il Comune, con nota trasmessa il 5.2.2025, avente ad oggetto *“Richiesta di riequilibrio economico finanziario della commessa prot. n. 1995 del 9.9.2024”*, a firma del DEC e del RUP, in considerazione che il contratto prevede espressamente una clausola di indicizzazione all'art. 46 del Capitolato Speciale di Appalto e che l'eventuale revisione del canone   soggetta alle procedure di cui all'art. 106 d.lgs. 50/2016 e delle norme del CSA, da valutare secondo una compiuta istruttoria da parte della P.A., in seguito a trasmissione di chiari ed inequivocabili elementi probatori che abbiano causato l'eventuale squilibrio economico finanziario dell'appalto, si sono resi disponibili a valutare in contraddittorio tra le parti, nel rispetto della disciplina di legge e contrattuale, di avviare e concordare l'eventuale procedura di revisione dei prezzi;

**Rilevato che:**

- il Comune, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della revisione del canone cos  come formulata da IMPREGICO tenuto conto che il capitolato speciale d'appalto prevede espressamente all'art. 46 una clausola di revisione del canone;

- IMPREGICO ha instaurato giudizio innanzi al TAR Sicilia - Catania, rubricato n. 642/2025, per chiedere:

*l'annullamento:*

- *della nota del Comune di Scicli prot. n 0004755/2025 del 5.2.2025, recante il diniego alla revisione del canone, riferito al contratto d'appalto rep. 36510 del 23.7.2020;*
- *di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, richiamato nella predetta nota comunale;*

*per l'accertamento:*

- *del diritto della IMPREGICO srl a vedersi riconosciuto per le annualità 2024 e 2025 il costo del servizio pari a 2.980.000,00 euro annui, rinveniente ed approvato dalla Deliberazione di C.C. n. 40 dell'8.5.2024, avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario aggiornamento biennio 2024-2025- ai sensi dell'art. 8.2 e 8.3 delle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF e deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF e n. 7 /2024/R/RIF secondo il metodo tariffario rifiuti MTR - 2)". nonché quanto dovuto per il c.d. coefficiente di sharing;*

*con condanna:*

- *del Comune di Scicli a corrispondere la conseguente revisione di 128.848,72 euro per l'anno 2024 e per l'anno 2025, nonché quanto dovuto per il c.d. coefficiente di sharing>>;*

**Dato atto che:**

- l'art. 46 del CSA ha previsto, quale unico meccanismo di rivalutazione del corrispettivo, l'applicazione dell'indice ISTAT dei prezzi per famiglie di operai e lavoratori escludendo peraltro la revisione dei costi relativi allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti. Inoltre, la revisione è ammessa, nel caso di variazione del numero di utenze superiore al 20% (venti per cento) sia in positivo che in negativo, l'aggiornamento del canone annuo verrà calcolato in rapporto all'aumento/diminuzione rispetto al numero utenze previste da POS;
- da confronto avuto con il SETTORE TRIBUTI, il numero complessivo delle utenze domestiche e non domestiche inserite nei documenti di gara è complessivamente di 20.061, mentre al 31 dicembre 2024 risultano iscritte (utenze domestiche e non domestiche) a ruolo TARI complessivamente n. 26.246 utenze;
- la variazione del numero di utenze complessivo superiore al 20% (venti per cento) comporta, ai sensi dell'art. 46 del CSA, la revisione "in positivo" del canone annuo da riconoscere ad Impregico. Il medesimo articolo, tuttavia, non specifica con certezza se la variazione, superato l'indice in positivo debba essere calcolata sull'eccedenza del 20% o

sulla differenza della variazione del numero di utenze accertata né, tantomeno, indica gli indici economici da considerare a base di calcolo per la valorizzazione del costo (in positivo) della revisione;

**Ritenuto:**

- di ammettere, ai sensi dell'art. 46 del CSA, a revisione il canone del servizio di igiene urbana e quindi di valorizzare lo stesso mediante un incremento del corrispettivo, nei limiti necessari a mantenere l'equilibrio economico-finanziario del servizio;
- che tale valorizzazione, come sotto riportata, debba essere effettuata tenendo conto esclusivamente dei costi, previsti dai documenti di gara, esclusivamente riferiti al servizio di raccolta con esclusione di quelli riguardanti i servizi accessori quali a titolo di esempio: lavaggio strade, spazzamento manuale e meccanizzato, scerbatura, rimozione rifiuti abbandonati, gestione ccr, raccolta rifiuti ingombranti, etc...;

Utenze domestiche e non domestiche inserite nel piano d'intervento	n. 20.061
Utenze domestiche e non domestiche certificate dal Settore tributi al 31/12/2024	n. 26.246
differenza fra le utenze inserite nel piano e quelle certificate al 31/12/2024	30,83%
canone annuo inserito negli atti di gara e calcolato solo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti	€. 1.731.953,98
Ribasso d'asta 8,86%	€. 153.451,12
Restano	€. 1.578.502,86
Incremento istat 2022 10,90%	€. 172.056,81
Sommano i servizi di raccolta e trasporto rifiuti	€. 1.750.559,67
Se si considera solo la differenza della variazione eccedente il 20% pari al 10,83%, comunque, il canone annuo, andrebbe aggiornato per un importo pari ad €.	189.585,60
Se si considera la differenza della variazione eccedente del 30,83% , il canone annuo, andrebbe aggiornato per un importo pari ad €.	539.697,55

**Atteso che:**

- L'art. 46 del CSA prevede che la revisione del canone, atta nel caso di specie a garantire l'equilibrio economico contrattuale, vada ammessa nel caso di variazione del numero di utenze superiore al 20% (venti per cento) sia in positivo che in negativo;
- nel caso di specie, l'aggiornamento del canone annuo calcolato, ai sensi dell'art. 46 del CSA, in rapporto all'aumento/diminuzione rispetto al numero utenze previste da POS, determina l'incremento del corrispettivo per l'anno 2024 e per l'anno 2025 rispettivamente ad €.539.697,55 ed €.539.697,55 se si considera l'incremento delle utenze nella misura del 30,83%. Diversamente, se si considera l'incremento delle utenze nella misura del 10,83%

l'incremento del corrispettivo a titolo di revisione del canone ammonta per l'anno 2024 e per l'anno 2025 rispettivamente ad €.189.585,60 ed €. 189.585,60;

**Considerato che:**

- Successivamente alla proposizione del ricorso, sono intervenute interlocuzioni ed incontri tra i rappresentanti del Comune e la IMPREGICO, all'esito dei quali le parti hanno individuato un percorso condiviso, avente carattere deflattivo del contenzioso attuale e potenziale, che viene incontro alle reciproche esigenze delle parti contrattuali e nello specifico, da una parte, di riallineamento dell'equilibrio economico finanziario dell'appalto e, dall'altra parte, di assicurare le "*condizioni di efficienza ed economicità della gestione*", ai sensi dell'art. 1, comma 527, l. 205/2017;

**Dato atto che:**

- dopo diverse interlocuzioni fra l'Avvocatura comunale ed i Legali di IMPREGICO, è stato raggiunto un accordo transattivo che prevede per il Comune di Scicli l'obbligo di corrispondere ad IMPREGICO un incremento del canone attualmente riconosciuto al gestore nella misura di euro 160.000,00 oltre IVA per l'anno 2024 e di euro 160.000,00 oltre IVA per l'anno 2025 e di € 160.000,00 oltre IVA per gli anni futuri fino alla naturale scadenza del contratto, aggiornando così il canone contrattuale annuale ad un importo pari a **3.070.621,24 euro**;

**Ritenuto che:**

- la proposta transattiva di riconoscimento, a far data dal 2024 con un incremento del canone annuo dell'importo di €. 160.000,00, risulta conveniente per il Comune in quanto con l'incremento in positivo del numero complessivo di utenze, ai sensi dell'art. 46 del CSA andrebbero invece riconosciuti gli importi definiti al precedente capoverso (€. 539.697,55 per il 2024 ed €. 539.697,55 per il 2025 con il calcolo delle utenze accertate al 31/12/2024 incrementate del 30,83% rispetto a quelle inserite negli atti di gara oppure, €. 189.585,60 per il 2024 ed €. 189.585,60 per il 2025 qualora il calcolo venisse riferito al 10, 83% quale valore eccedente il 20%), sia nel caso in cui venissero riconosciuti come richiesto dall'Impresa con nota prot. n. 1995 del 9.9.2024 ovvero in sede di ricorso avanzato al TAR di Catania;

**Considerato che:**

- giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e ss. del c.c., con il quale le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevenendo una lite che può sorgere tra loro;

**Dato atto che:**

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

**Valutata** la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- I. l'esistenza di una richiesta di composizione bonaria della lite;
- II. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art 1966, comma 2 c.c.;
- III. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art 1321 c.c.;
- IV. l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione cade su un rapporto contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

**Ritenuto** che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spesa per il Comune;

**Vista:**

- la Deliberazione n.88/PAR/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
- la Deliberazione n. 164/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana;

**Richiamato:**

- l'orientamento della Giurisprudenza contabile, che ritiene obbligatorio il parere dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239 D.lgs. n. 267/2000, su tutte le transazioni che si concludano con l'approvazione da parte del Consiglio comunale (sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 345/2013/SRCPIE/Par del 25 settembre 2013 e sezione regionale di

controllo per la Puglia, delibera n. 181/2013/PAR del 28 novembre 2013) e dato atto, conseguentemente, che la transazione in oggetto non è da sottoporre al parere del Revisore dei Conti;

**Visto:**

- lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in ragione del quale il Comune di Scicli provvederà al pagamento, in un'unica soluzione, della differenza maturata sul canone 2024 di € 160.000,00 (oltre IVA) e di quella maturata sui canoni mensili dell'anno 2025 già corrisposti, mentre i canoni mensili a corrispondersi successivamente alla sottoscrizione del presente atto saranno incrementati mensilmente di una quota uguale e fissa fino a raggiungimento della somma complessiva pattuita quale incremento concordato del canone per l'anno 2025;

**Dato atto che:**

- con la suddetta transazione le parti concordano, altresì, che entro 90 giorni dalla sottoscrizione, si procederà con l'eterointegrazione del contratto di servizio avendo a riferimento gli obblighi previsti dalla Delibera ARERA 385/2023/R/rif "*Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani*" e dal relativo allegato A "*SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO - DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI*";
- le valutazioni del Comune sull'ambito applicativo dell'obbligo di eterointegrazione contrattuale di cui alla Delibera 385/2023/R/RIF con riguardo al contratto in essere sono sintetizzabili nei termini che seguono:
  - rispetto alla prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate che secondo l'ARERA "è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza" va precisato che detto potere, per quanto generale, è soggetto a specifiche limitazioni;
  - in particolare, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il potere normativo secondario del regolatore nazionale incontra il limite invalicabile della deroga a norme di legge di contenuto imperativo o a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore;
  - il contratto in corso di esecuzione è stato affidato dal Comune nel rispetto della normativa europea in materia di contrattualistica pubblica, mediante procedura di gara;
  - l'applicazione dello schema di contratto ARERA ai contratti in essere, si traduce in un'ipotesi extra legem di modifica ai contratti in corso di esecuzione rispetto a quanto previsto all'art. 72 della direttiva 2014/24/UE, per cui ogni modificazione apportata ai

contratti non può porsi in contrasto con i dettami della direttiva citata, né con i principi espressi dalla Corte di Giustizia;

- in particolare, secondo un orientamento consolidato della Corte di Giustizia, le modifiche ai contratti incontrano un duplice limite: il primo è rappresentato dal divieto di alterazione della natura generale del contratto; il secondo è rappresentato dal divieto di introdurre condizioni di esecuzione ulteriori e diverse rispetto a quelle già previste nei documenti di gara che, se conosciute in tale sede, avrebbero potuto potenzialmente alterare il confronto concorrenziale; (tali principi trovano collocazione nell'art. 72 par. 4 della direttiva 2014/24/UE su richiamata, come oggi trasposto all'art. 120 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023);

- secondo la giurisprudenza amministrativa, il principio di conservazione degli atti giuridici è pacificamente applicabile anche agli atti delle gare pubbliche in quanto espressione del principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa;

- in considerazione dei principi giurisprudenziali richiamati ed in linea con quanto previsto dall'art. 72 della direttiva, come trasposta nell'ordinamento nazionale dal Codice dei contratti pubblici, l'attività di adeguamento del contratto in corso di esecuzione da parte del Comune è improntata ad un duplice criterio: 1) il Comune opera un bilanciamento tra l'esigenza di uniformazione dei contratti promossa da ARERA e la necessaria salvaguardia del risultato del confronto concorrenziale derivante dall'applicazione della normativa in materia di esecuzione dei contratti pubblici, posto che il principio di uniformazione deve trovare necessario contemperamento nel superiore principio di tutela della concorrenza in uno con la tutela dell'affidamento ingenerato nei gestori; 2) una volta vagliata la suddetta compatibilità, qualora il Comune rilevi identità di ratio tra la clausola contrattuale "standard" e la clausola specificamente prevista nel contratto in corso di esecuzione, pur nell'ovvia differenza nel dato letterale, l'approccio più coerente con i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa sarà quello di preservare la lettera del contratto. In questo caso l'esigenza di uniformazione potrà dirsi tutelata al pari dei principi generali sopra richiamati, essendo identici gli obiettivi perseguiti dal Regolatore nazionale e dal Comune;

**Valutato:**

- dunque che l'attività di eterointegrazione del contratto in essere non può prescindere da un'attenta valutazione caso per caso alla luce dei principi illustrati: di protezione del risultato del confronto concorrenziale e di conservazione della lettera del contratto;

**Considerato che:**

- allo stato attuale è in corso di esecuzione la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Scicli, come disciplinato con il contratto rep. n. 36510 del 23/07/2020;

- il suddetto contratto risulta ad oggi in essere e pertanto sottoposto all'obbligo di etero integrazione da parte del Comune nei termini sopra indicati;

**Ritenuto, pertanto:**

- in considerazione delle note della SRR ATO 7 – Ragusa la SRR ATO 7 prot. n. 510 del 18.02.2024, prot. n. 2082 del 06.08.2024 e prot. n. 770 del 26.03.2025 procedere, in virtù dei principi su rappresentati e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, alla etcrointegrazione del vigente contratto secondo lo schema di contratto di cui all'allegato A della deliberazione 385/2023/R/RIF;

**Visti** i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'OR.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

**Richiamata** la Determinazione Sindacale n. 12 del 18/06/2024 di Conferma e nomina dei Responsabili di Settori a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

**Preso atto** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2016 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.C. n. 10 del 30/01/2014 e del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 146 del 23/08/2024, quale sezione del PIAO per il triennio 2024/2026,

**PROPONE**

1. **Di approvare** l'allegato schema di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di autorizzare** il Geom. Sebastiano Vasile, Titolare di E.Q. del Settore VII alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento;
3. **Di demandare** al Titolare di E.Q. del Settore VII geom. Sebastiano Vasile, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, di predisporre con successivo provvedimento gestionale il relativo impegno a valere sul bilancio di esercizio, oltre che liquidare la relativa somma;
4. **di dare atto** che il predetto accordo troverà copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, previa reiscrizione di economia connessa all'utilizzo di quote

vincolate derivante da economie derivanti dai proventi della raccolta differenziata presenti nel risultato presunto di amministrazione al 31/12/2024;


5. **Di fornire** al Titolare di E.Q. del Settore VII geom. Sebastiano Vasile, al fine di provvedere ai consequenziali adempimenti richiesti dalle predette note della SRR ARTO 7 – Ragusa, le seguenti direttive:
  - a) di provvedere, rispetto al contratto rep. n. 36510, ad effettuare l'adeguamento richiesto dalla delibera ARERA 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/RIF, secondo lo schema di contratto allegato alla predetta delibera;
  - b) di effettuare il suddetto adeguamento, per tutto quanto indicato in premessa, alla luce dei principi di protezione del risultato del confronto concorrenziale svoltosi in sede di aggiudicazione e di conservazione della lettera del contratto laddove la stessa presenti la medesima ratio di analoga clausola prevista dallo schema tipo di ARERA;
6. **Di trasmettere** la presente deliberazione all'Ufficio Avvocatura Comunale;
7. **Di pubblicare** la presente deliberazione sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
8. **Di dichiarare**, con separata votazione, l'immediata esecutività della deliberazione in oggetto, ai sensi della L.R. 44/91 art. 12, attesa l'imminenza della prossima udienza del giudizio;

L'ASSESSORE AL RAMO



Il Responsabile del Settore

Geom. Sebastiano Vasile



## SCRITTURA PRIVATA

tra

la **IMPREGICO S.R.L.**, con sede a Taranto in via Berardi 8 (codice fiscale e partita I.V.A. 03077030736), in persona del legale rappresentante p.t., dott. avv. Paola Piantedosi, assistita dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, Sara Cacciatore ed Alessandra Ciocia;

e

il **COMUNE DI SCICLI** (P.IVA e C.F. 00080070881), con sede legale a Scicli (RG) in Via Francesco Mormino Penna n. 2, rappresentato in questo atto dal Geom. Sebastiano Vasile, Titolare di E.Q. Responsabile del Settore VII, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta Deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

### *premesse che:*

- a) La Impregico srl è il soggetto gestore del servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati e igiene urbana del Comune di Scicli, essendo subentrata dal 12.9.2022, tramite trasferimento di ramo di azienda, alla ATI Tech Servizi srl - Progitech srl nel contratto d'appalto rep. 36510 del 23.7.2020, della durata di sette anni.
- b) In qualità di soggetto gestore del servizio, la Impregico ha redatto e trasmesso, tramite il Comune, la documentazione di propria pertinenza per la elaborazione del Pef grezzo, allegando la relativa documentazione contabile di riferimento.
- c) Con Determinazione n. 56 del 23 Aprile 2024 della "SRR ATO 7 Ragusa", Ente Territorialmente Competente (ETC), ha validato il Pef del Comune di Scicli, aggiornamento biennale 2024-2025 per gli anni 2024-2025 ai sensi dell'art.8 della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF e della Deliberazione Arera n. 389/2023/R/RIF.
- d) Con Deliberazione di C.C. n. 40 dell'8.5.2024 il Comune di Scicli ha approvato il "*Piano Economico Finanziario aggiornamento biennio 2024-2025- ai sensi dell'art. 8.2 e 8.3 delle deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF e n. 7 /*

2024/R/RIF secondo il metodo tariffario rifiuti MTR - 2)”, trasmettendolo ad ARERA per l’approvazione definitiva.

**e)** Il Comune di Scicli ha ritenuto di validare le detrazioni del costo complessivo di gestione dei rifiuti, proposte dall’ETC ai sensi dell’art. 4.6 delibera Arcra 363/2021, determinando il costo complessivo di gestione dei rifiuti, al netto di tali detrazioni, in 2.980.000,00 euro per ognuna delle due annualità 2024 e 2025.

**f)** Con nota prot. 1995 del 9.9.2024, la Impregico chiedeva al Comune di ristabilire l’equilibrio economico finanziario della commessa, lamentando detrazioni per € 429.368,00 chiedendo, quindi, alla Stazione appaltante: *i)* il riallineamento dell’importo riconosciuto per entrambe le annualità con i valori che emergono dalla compilazione del tool di Arera senza alcuna detrazione; *ii)* di esplicitare numericamente le somme dovute al gestore in base all’applicazione del coefficiente di sharing quale premialità aggiuntiva dovuta al gestore dando applicazione alla regolazione vigente e quindi indicare la modalità con la quale il Comune intende corrispondere tali somme al gestore.

**g)** Con nota trasmessa il 5.2.2025, avente ad oggetto “Richiesta di riequilibrio economico finanziario della commessa prot. n. 1995 del 9.9.2024”, a firma del DEC e del RUP, tenendo in considerazione che il contratto prevede espressamente una clausola di indicizzazione all’art. 46 del Capitolato Speciale di Appalto e che l’eventuale revisione del canone è soggetta alle procedure di cui all’art. 106 d.lgs. 50/2016 e delle norme del CSA - da valutarsi secondo una compiuta istruttoria da parte della P.A., in seguito a trasmissione di chiari ed inequivocabili elementi probatori che abbiano causato l’eventuale squilibrio economico finanziario dell’appalto – il Comune di Scicli si é reso disponibile a valutare in contraddittorio tra le parti, nel rispetto della disciplina di legge e contrattuale, di avviare e concordare l’eventuale procedura di revisione dei prezzi.

**h)** La società Impregico ha proposto ricorso dinanzi al TAR Catania, rubricato n. 642/2025, chiedendo

*<< l’annullamento:*

- della nota del Comune di Scicli prot. n 0004755/2025 del 5.2.2025, recante il diniego alla revisione del canone, riferito al contratto d'appalto rep. 36510 del 23.7.2020;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, richiamato nella predetta nota comunale;

*per l'accertamento*

del diritto della Impregico srl a vedersi riconosciuto per le annualità 2024 e 2025 il costo del servizio pari a 2.980.000,00 euro annui, rinveniente ed approvato dalla Deliberazione di C.C. n. 40 dell'8.5.2024, avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario aggiornamento biennio 2024-2025- ai sensi dell'art. 8.2 e 8.3 delle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF e deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF e n. 7 / 2024/R/RIF secondo il metodo tariffario rifiuti MTR - 2)", nonché quanto dovuto per il c.d. coefficiente di sharing;

*con condanna*

del Comune di Scicli a corrispondere la conseguente revisione di 128.848,72 euro per l'anno 2024 e per l'anno 2025, nonché quanto dovuto per il c.d. coefficiente di sharing>>.

i) La Impregico srl ha quindi chiesto di << annullare il provvedimento in epigrafe meglio individuato, in uno con tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- accertare il diritto della Impregico srl a vedersi riconosciuto per le annualità 2024 e 2025 il costo del servizio pari a 2.980.000,00 euro rinveniente ed approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 dell'8.5.2024, avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario aggiornamento biennio 2024-2025- ai sensi dell'art. 8.2 e 8.3 delle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF, ARERA n. 389/2023/R/RIF e n. 7 / 2024/R/RIF secondo il metodo tariffario rifiuti MTR - 2)";

- condannare il Comune di Scicli, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore della Impregico srl la conseguente revisione del canone sia per l'anno 2024 che per l'anno 2025, nella misura che indicata in atti, ovvero nella maggiore o minore somma determinata in sede giudiziale, oltre interesse ai tassi previsti pro tempore dal D.Lgs. n.231/2002;

- accertare il diritto della Impregico srl a vedersi riconosciuto il fattore di sharing, con condanna del Comune di Scicli ad esplicitare, anche numericamente, le somme dovute al gestore in applicazione alla regolazione vigente;

- con condanna del Comune di Scicli, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Impregico srl di quanto dovuto a tale titolo, nella misura di euro 251.600,00, ovvero nella maggiore o minore somma determinata in sede giudiziale, oltre interesse ai tassi previsti pro tempore dal D.Lgs. n.231/2002, nei termini meglio esplicitati al punto 7 della narrativa del presente atto.

*In via subordinata, si chiede che venga accertato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la revisione dei prezzi calcolata utilizzando il tasso di inflazione dell'8,8 % stabilito dall'Arera per l'anno 2024 e, comunque, utilizzando (almeno) l'indice Istat di cui all'art.60 del D.Lgs. n.36/2023, ovvero in via ulteriormente gradata, di quello dei prezzi per famiglie e operai previsto dal contratto per l'anno 2024 e 2025; con condanna del Comune di Scicli al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interesse ai tassi previsti pro tempore dal D.Lgs. n.231/2002>>.*

**l)** Successivamente alla proposizione del ricorso, sono intervenute interlocuzioni ed incontri tra i rappresentanti del Comune e la IMPREGICO, all'esito dei quali le parti hanno individuato un percorso condiviso, avente carattere deflattivo del contenzioso attuale e potenziale, che viene incontro alle reciproche esigenze delle parti contrattuali e nello specifico, da una parte, di riallineamento dell'equilibrio economico finanziario dell'appalto e, dall'altra parte, di assicurare le "condizioni di efficienza ed economicità della gestione", ai sensi dell'art. 1, comma 527, l, 205/2017.

**m)** Le parti, alla luce di quanto esposto nelle premesse e nel comune intendimento di chiudere il contenzioso instaurato e riequilibrare economicamente il rapporto contrattuale fino alla naturale scadenza del contratto, dichiarano di accettare i seguenti patti e condizioni.

#### **Art. 1**

Le parti, al fine di evitare l'alea del giudizio e stabilire concordemente il riequilibrio economico e finanziario della commessa, ritengono

reciprocamente soddisfacente un incremento del canone attualmente riconosciuto al gestore nella misura di euro 160.000,00 oltre IVA per l'anno 2024 e di euro 160.000,00 oltre IVA per l'anno 2025 e di € 160.000,00 oltre IVA per gli anni futuri fino alla naturale scadenza del contratto, aggiornando così il canone contrattuale annuale ad un importo pari a **3.070.621,24 euro**. Tale nuovo canone è comprensivo della quota di sharing dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza, nonché dell'aggiornamento in base all'indice fornito dal metodo tariffario MRT 2 di cui alla Delibera ARERA 363/2023/R/rif, dell'applicazione dell'indice ISTAT, dei tassi di inflazione degli anni 2024 e 2025, delle variazioni dei costi unitari afferenti lo smaltimento e trattamento dei rifiuti, del costo delle variazioni qualitative del servizio, del costo delle variazioni del numero di utenze, del costo relativo alle variazioni dei percorsi da sottoporre a spazzamento meccanico e manuale, dei costi relativi all'estensione delle aree di nuova urbanizzazione e di ogni altro costo suscettibile di revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del CSA e della regolamentazione di settore ARERA.

Le parti danno atto che il canone annuo così determinato raggiunge l'equilibrio economico finanziario per la gestione della commessa e che con detto adeguamento il Comune di Scicli ha ottemperato agli obblighi previsti dalla Delibera ARERA 385/2023/R/rif "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" e dal relativo allegato A "SCHEMA TI-PO DI CONTRATTO DI SERVIZIO - DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MI-NIMI ESSENZIALI".

Le parti dichiarano, altresì, di volere mantenere il canone annuo così determinato fino alla naturale scadenza del contratto, fermo restando la possibilità di variazioni esclusivamente legate alla rimodulazione dei servizi e del loro espletamento per come previsto dal contratto d'appalto.

## **Art. 2**

Le parti concordano che, entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione del presente atto, il Comune di Scicli provvederà al pagamento, in un'unica

soluzione, della differenza maturata sul canone 2024 di € 160.000,00 (oltre IVA) e di quella maturata sui canoni mensili dell'anno 2025 già corrisposti, mentre i canoni mensili a corrisondersi successivamente alla sottoscrizione del presente atto saranno incrementati mensilmente di una quota uguale e fissa fino a raggiungimento della somma complessiva pattuita quale incremento concordato del canone per l'anno 2025.

Relativamente all'elaborazione dei futuri PEF del Comune di Scicli, le parti si impegnano, ciascuno per quanto si propria competenza, a garantire che il costo del canone annuo del servizio risulti pari a 3.070.621,24 euro.

Le parti concordano, altresì, che entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, si procederà con l'eterointegrazione del contratto di servizio avendo a riferimento gli obblighi previsti dalla Delibera ARERA 385/2023/R/rif *"Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"* e dal relativo allegato A *"SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO - DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI"*.

### **Art.3**

In ragione di quanto precede, le parti danno atto che è stata definita la revisione del canone dovuto per gli anni 2024 e 2025, ivi compresa l'eventuale variazione di canone regolata dall'aggiornamento ARERA della componente inflattiva a consuntivo per l'anno 2025, e dichiarano che nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra in relazione ad eventuali variazioni in aumento o diminuzione del canone stabilito all'art. 1e 2, sia per eventuali pattuizioni contrattuali, sia per l'applicazione della regolazione ARERA, fatta salva la seguente precisazione. Le parti precisano che dall'anno 2026 sarà possibile un'eventuale variazione del canone limitatamente alla componente inflattiva per come definita da ARERA, oltre che la possibilità di variazioni esclusivamente legate alla rimodulazione dei servizi e del loro espletamento per come previsto dal contratto d'appalto.

### **Art. 4**

Con l'esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente scrittura, le parti dichiarano di aver consensualmente definito ogni questione riferita al canone di servizio dovuto per gli anni 2024 e 2025 e per gli anni a venire fino alla

naturale scadenza del contratto. Le parti danno atto, altresì, che il presente accordo è parzialmente novativo dei pregressi atti contrattuali ed amministrativi rispetto alla determinazione del canone e all'eventuale adeguamento alla componente inflattiva ad applicarsi dall'anno 2026 fino alla naturale scadenza del contratto, la cui applicazione rimane esente da ogni discrezionalità ed avverrà in via automatica, con facoltà della parte creditrice, in caso di inadempimento, senza alcun preventivo invito o avviso, di procedere nelle sedi competenti al recupero dell'importo che risulterà dovuto, maggiorato degli interessi dovuti sulle somme impagate, spese e competenze, dedotto quanto nel frattempo percepito, con imputazione ex art. 1194 cod. civ. Contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata e all'esatto adempimento degli obblighi derivanti alle parti alla stessa data (art. 2, comma 1, del presente accordo), la società Impregico si obbliga a rinunciare al ricorso n. 642/2025 R.R. del T.A.R. Sicilia – Catania depositando in giudizio dichiarazione di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese legali, che il Comune di Scicli sin d'ora espressamente accetta. Copia dell'avvenuto deposito in atti dovrà essere tempestivamente trasmesso dalla società al Comune di Scicli.

#### **Art. 5**

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel qual caso il relativo importo sarà integralmente addebitato alla parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_

per il COMUNE DI SCICLI

per IMPREGICO S.R.L.

E' autentica la firma



COMUNE DI SCICLI  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
SETTORE VII  
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
[protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 04 del 29/04/2025

OGGETTO: Ricorso al TAR Catania n. 642/2025, conciliazione della causa - Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, 29/04/2025



Il Responsabile del Settore VII  
Geom. Sebastiano Vasile

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, 29/04/2025



Il Titolare di E.Q. Settore III Finanze  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE  
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Geom. Vincenzo Giannone)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 29-4-25:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)  
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Nadia Gruttadauria